



CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, P.Iva 00724160833, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra l'11/03/1972 o da un suo delegato, d'ora in avanti l'Università,

E

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina (I.A.C.P.), con sede legale in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino is.176, P.Iva 00081730830, email: iacp@iacpme.it, tel.: 09029225301, PEC: protocollo@pec.iacp.iacpme.it, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Presidente Avv. Giovanni Mazzù, nato a Barcellona P.G. (ME), il 02/12/1961.

Congiuntamente "le Parti".

Premesso

- che lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, all'art. 5, comma 2, prevede che la stessa possa promuovere, "anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni. L'Università può organizzare corsi intensivi a carico del bilancio universitario al fine di consentire agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio una più efficace partecipazione all'attività didattica; istituire corsi serali per gli studenti lavoratori; assegnare borse di studio agli studenti meno abbienti e più meritevoli, nonché istituire provvidenze per la partecipazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento post-universitari. L'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività...";

- che l'Università ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3), infatti, "organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale";

- che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del vigente Regolamento didattico di Ateneo, "Nel rispetto della normativa vigente, possono essere riconosciute nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché

altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, anche in applicazione di apposite convenzioni. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio”;

- la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;

- il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. n. 270/2004;

- il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'articolo 2, comma 147, fissa nel limite massimo di 60 il numero dei crediti riconoscibili sulla base di convenzioni fra università ed enti ed istituzioni o di quanto stabilito dai regolamenti didattici;

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, che all'art. 14, comma 1, dispone che “All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente»”

- il D.R. n. 1636 del 22 luglio 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico d'Ateneo;

- il D.R. n. 1181 del 26 maggio 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento dei corsi di Alta Formazione dell'Università per effetto del quale sia i Master di I e II livello, sia i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale, “possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università, enti e soggetti pubblici e privati”;

Considerato

- che l'Università degli Studi di Messina promuove e gestisce attività e progetti volti in particolare a favorire l'istruzione superiore, lo sviluppo di percorsi di carriera e l'accesso al mercato del lavoro e, per le finalità istituzionali, mira a promuovere le relazioni con gli attori del sistema istituzionale, sociale e produttivo del territorio allo scopo di favorire e rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari, di assicurare un servizio di tutorato e di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi, di incoraggiare una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, di seguire e favorire la transizione del laureato fino all'ingresso nel mondo del lavoro;

- che l'Università, in coerenza con gli obiettivi della Riforma degli ordinamenti didattici di cui al D.M.n. 270/2004, accoglie nel proprio ordinamento il principio del riconoscimento di crediti formativi, ai fini del conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali, di attività ed esperienze formative prestate al di fuori del percorso universitario purché ritenute coerenti con il curriculum degli studi;

-che l'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina,istituito con R.D. 29/12/1941 n.1546, pubblicato in G.U. n.21 del 27/01/1942, provvede alla progettazione, costruzione e gestione delle case di edilizia residenziale pubblica da assegnare alle classi degli aventi titolo, in possesso dei requisiti e condizioni di legge, in tutti i comuni ricompresi nella ex Provincia di Messina, in uno a quelli ricadenti nel territorio del Comune di Messina nei quali se ne manifesti il bisogno, in conformità alla vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare;

- che l'Università e l'I.A.C.P.:

sono consapevoli che per aumentare le possibilità di una migliore occupabilità e la partecipazione attiva dei giovani nella società, così come previsto dalla strategia U.E. "Europa 2020", è fondamentale esercitare un'attività di promozione, informazione, orientamento, nonché arricchire le competenze di base con le competenze trasversali soprattutto per una società delle conoscenze sempre più globale e interconnessa. Promuovono, altresì, nell'ambito delle loro specifiche funzioni la diffusione degli obiettivi di sviluppo sostenibili contenuti nell'Agenda 2030.

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2(Oggetto e finalità)

La presente convenzione ha per oggetto la cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione ed alla diffusione di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché all'accrescimento della formazione ed alla valorizzazione dell'aggiornamento professionale dei giovani ed in particolare degli studenti universitari per sviluppare azioni di sistema che contribuiscano al conseguimento del successo formativo dello studente ed all'accesso al mercato del lavoro.

Le Parti si impegnano a collaborare attraverso iniziative nel campo della ricerca, formazione, orientamento e placement, per la progettazione e realizzazione delle proposte di interesse pubblico e comune da definire, sentite le articolazioni dipartimentali interessate, attraverso iniziative che verranno disciplinate da singoli accordi attuativi, nell'ambito dei quali verranno specificate le risorse umane, gli strumenti finanziari, le strutture e le infrastrutture individuate.

Le Parti si impegnano, altresì, a promuovere il confronto e lo scambio di esperienze organizzative e best practices nell'ottica di un costante processo di formazione continua e miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Art. 3(Compiti delle parti)

Le Parti si impegnano, per i rispettivi ambiti di competenza, a collaborare al fine di:

- contribuire alla crescita e sviluppo del sistema universitario, sociale ed economico del territorio;

- creare i presupposti per garantire maggiori e migliori opportunità formative e lavorative per i giovani, in particolare per gli studenti universitari, a livello locale ed internazionale, con particolare riferimento a gestione e progettazione di edilizia pubblica;
- favorire la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, progettare e realizzare corsi di alta formazione, master, dottorato di ricerca anche in collaborazione con altri Enti ed Aziende;
- favorire le azioni di orientamento e il placement degli studenti presso Enti, Associazioni ed Aziende.

Per le finalità della presente Convenzione le parti si impegnano a procedere sinergicamente individuando una progettualità che definisca obiettivi e azioni ritenuti prioritari e funzionali a migliorare l'efficacia delle azioni di orientamento nonché promuovere iniziative orientative e formative positivamente realizzate da entrambe le parti.

E specificamente le parti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperanno di:

- Sperimentare forme di raccordo prevedendo azioni mirate volte a rafforzare le capacità di orientamento degli studenti e sviluppare le loro competenze trasversali;
- Favorire l'acquisizione di esperienze dirette del mondo accademico e del mondo del lavoro anche attraverso partecipazione ad eventi promossi dalle parti finalizzati all'orientamento universitario ed allo sviluppo del territorio;
- Organizzare interventi di formazione anche di gruppi di lavoro misti, docenti Università ed Esperti dell'I.A.C.P. per la condivisione di saperi e competenze;
- Avviare laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni degli studenti nelle aree individuate congiuntamente con l' I.A.C.P.;
- Disciplinare, con successive convenzioni attuative, il riconoscimento di crediti formativi universitari, denominati CFU, inerenti alle conoscenze, alle abilità professionali ed alle attività esperienziali, lavorative e formative realizzate presso l'I.A.C.P. od Enti associati, in coerenza con la normativa di riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e dai singoli Regolamenti didattici interni.
- Riconoscere come attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare attività e le esperienze formative prestate dagli studenti presso l' I.A.C.P., purché ritenute coerenti con il curriculum degli studi, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Mettere a disposizione, durante il periodo di attività di orientamento e formazione, senza oneri a carico dell'Ateneo, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale, come sarà concordato in successivi protocolli operativi;
- Favorire ogni altra progettualità in ambito comunitario, nazionale e/o regionale che le parti riterranno di voler avviare sinergicamente;
- Garantire la massima diffusione delle iniziative, in uno stretto rapporto di collaborazione, nel rispetto della propria autonomia e delle proprie competenze.

Art. 4 (Durata e recesso)

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, inviando, a mezzo PEC, motivata comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 5 (Modifiche)

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente convenzione quadro, sarà valida solo se concordata tra le parti e formalizzata con atto scritto.

Art. 6(Trattamento dei dati)

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale, scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto, saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ed, in particolare, nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità, contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento UE/2016/679.

Art. 7 (Sottoscrizione, registrazione ed imposta di bollo)

Il presente protocollo verrà sottoscritto con firma digitale e le comunicazioni tra le parti relativamente all’invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

Il documento è soggetto ad imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell’art. 2,comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, con onere a carico dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina salvo i casi di esenzione disposti dalla Tabella annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il presente protocollo sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 8 (Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 9 (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

La stipula del presente Protocollo non comporta per le parti alcun onere finanziario.

Per l’Università degli Studi di Messina
IL RETTORE

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l’ IACP di Messina
IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Mazzù